

Q.P. 27/13
Riunite e.p.
n. 28, 29, 30, 31
32, 33 -

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE UNICA FALLIMENTARE

decreto ex art. 161 comma 6 L.F. come modificato dall'art. 33 del D.L.

83/2012 convertito dalla legge 134/2012

Il Tribunale in composizione collegiale composto dai magistrati:

dott.ssa	Rossella Talia	Presidente
dott.	Carlo Masini	Giudice relatore
dott.ssa	Maria Antonietta Ricci	Giudice

letta l'istanza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, depositata in data 9/7/2013 da:

- [redacted] (proc. iscritto al n. 27/2013);
- [redacted] (proc. iscritto al n. 28/2013)
- [redacted] (proc. iscritto al n. 29/2013);
- [redacted] (proc. iscritte al n. 30/2013);
- [redacted] (proc. iscritto al n. 31/2013);
- [redacted] (proc. iscritto al n. 32/2013);
- [redacted] (proc. iscritto al n. 33/2013);

tutte difese dagli avv. ti [redacted] e Quarto [redacted] domiciliati presso l'ultimo [redacted] via Bufalini n. 58, rilevato che le ricorrenti si sono riservate di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.; considerato che nei confronti delle istanti non sono state depositate istanze di fallimento, come attestato dalla Cancelleria e che pertanto il termine concesso può essere superiore a sessanta giorni; ritenuta l'opportunità di unire i diversi procedimenti, alla luce della connessione tra le procedure instaurate e la prospettata soluzione unitaria della crisi del gruppo d'impresa che le istanti compongono;

visto l'art. 161 L.F., come modificato dall'art. 33 del D.L. 83/2012 convertito dalla legge 134/2012 e dall'art. 82 D.L. 69 del 21/6/2013;

DISPONE

- la riunione delle procedure iscritte ai nn. 28, 29, 30, 31, 32 e 33 a quella iscritta al n. 27/2013;
- che le ricorrenti depositino, entro 120 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 L.F.;
- la nomina a Commissario Giudiziale di

Titolo	Dottore commercialista
Nome:	[REDACTED]
Cognome:	[REDACTED]
Indirizzo:	[REDACTED]
Telefono:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

il quale, nell'ipotesi che accerti che le debtrici abbiano posto in essere una delle condotte previste dall'art. 173 L.F., ne riferirà immediatamente al tribunale che, nelle forme del procedimento di cui all'art. 15 e verificata la sussistenza delle condotte stesse, potrà, con decreto, dichiarare improcedibile le domande e, su istanza del creditore o su richiesta del Pubblico Ministero, accertati i presupposti di cui agli articoli 1 e 5, potrà dichiarare il fallimento delle debtrici con contestuale sentenza reclamabile a norma dell'articolo 18;

- che le ricorrenti adempiano agli obblighi informativi di cui all'art. 161 comma 8 L.F., anche relativi alla gestione finanziaria delle imprese ed all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, depositando mensilmente nella cancelleria del tribunale, fino alla scadenza del termine fissato, da comunicarsi anche al Commissario Giudiziale, a partire dal 15/8/2013, una situazione finanziaria di ciascuna impresa interessata alla domanda, aggiornata all'ultimo giorno del mese precedente, comprensiva delle operazioni, attive e passive effettuate o maturate nel periodo successivo alla presentazione del ricorso, relative all'amministrazione ordinaria o straordinaria effettuata. In caso di

- violazione degli obblighi informativi si applicherà l'art. 162 commi 2 e 3 L.F.;
- che, entro il giorno successivo al suo deposito, la situazione finanziaria di ciascuna impresa depositata mensilmente di cui al punto precedente sia pubblicata nel registro delle imprese a cura del cancelliere;
 - che il Commissario Giudiziale tenga monitorata l'attività delle ricorrenti volta alla predisposizione della proposta e del piano e, qualora verifichi che essa è manifestamente inidonea, ne informi senza indugio il tribunale che, anche d'ufficio, sentito il debitore ed il Commissario Giudiziale, abbrevierà il termine fissato col presente decreto;
 - che il Commissario Giudiziale evidenzi al tribunale il compimento da parte delle debentrici di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati nonché ogni pagamento preferenziale di creditori precedenti la presentazione del ricorso, pagamenti da ritenersi vietati in assenza d'espressa autorizzazione, condotte che potranno essere valutate come motivo d'inammissibilità del ricorso ex art. 162 commi 2 e 3 L.F.;
 - che le ricorrenti depositino, quale anticipo delle spese di giustizia e, segnatamente, del compenso dell'attività prestata dal Commissario Giudiziale nella presente fase, per l'ipotesi di mancata ammissione al concordato preventivo, la somma di euro 7.000,00 nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Rimini, mediante versamento su conto corrente intestato alla procedura presso [redacted] entro 10 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

RISERVA

al tribunale, fino al decreto di cui all'art. 163 L.F., la facoltà d'autorizzare il compimento di atti urgenti di straordinaria amministrazione, quali definiti dall'art. 167 comma 2 L.F.;

Rimini 12/7/2013

IL CANCELLIERE
Melina [redacted]

TRIBUNALE DI RIMINI DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL
15 LUG 2013
N. CANCELLERIA

Il Presidente
dott.ssa Rossella Talia

[redacted]

[redacted]